



COMUNE DI CONCOREZZO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE ENTRATE DERIVANTI DA LEGGI E REGOLAMENTI, FINO AL 31 DICEMBRE 2026 - RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022

1) Il quadro normativo di riferimento

La Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, lascia liberi gli Stati membri di decidere le modalità organizzative della prestazione dei servizi di interesse economico generale. È consentito che, in conformità ai principi generali del diritto comunitario, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse forme di esternalizzazione. In tale ambito, peraltro, si possono fare ipotesi distinte:

- a) il ricorso al mercato;
- b) il partenariato pubblico –privato istituzionalizzato;
- c) l'affidamento in house.

Il decreto legislativo 3 dicembre 2022, n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, all'art. 14, comma 3, prevede che:

“3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”.

2) Caratteristiche del servizio

La presente relazione viene elaborata relativamente allo svolgimento affidare i servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada e delle altre entrate derivanti da leggi e regolamenti, dalla data di affidamento e fino al 31 dicembre 2026, mediante concessione a terzi, così come definita all'art. 3, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'oggetto della concessione prevede l'affidamento dei servizi di:

- a) riscossione coattiva di entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni al codice della strada, delle leggi e dei regolamenti e di tutte le altre entrate comunali (comprensive di capitale, interessi, sanzioni e spese) gestite dal Comune di

Concorezzo e dei servizi accessori connessi.

Le attività si dovranno svolgere in base a quanto previsto dalle normative vigenti e, in particolare, dalle disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 786 a 814 della legge n. 160/2019.

Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo ai Comuni, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto del contratto stesso.

b) gestione del contenzioso tributario connesso ai servizi in concessione.

Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di Province e Comuni previsto all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52, comma 5, lett. b), n. 2, del D. Lgs. n. 446/1997.

3) Aspetti economici

L'importo posto a base di gara è il seguente: aggio percentuale non superiore al 3%, oltre IVA laddove prevista dalla normativa vigente, da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di quelle relative alle procedure cautelari ed esecutive), a qualsiasi titolo conseguite.

Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura degli "oneri di riscossione" (ovvero della percentuale offerta in sede di gara da applicarsi agli incassi derivanti dall'attività svolta dal Concessionario per il recupero coattivo dell'evasione), a cui il Concessionario dovrà adeguarsi pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le spese relative alle procedure esecutive sono a carico del debitore in caso di avvenuta riscossione nella misura indicata nella tabella a) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i..

Al Concessionario sono riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose, solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalle Tabelle a) e b) del DM 21 novembre 2000 e s.m.i.. Negli altri casi il rimborso delle spese concernenti le procedure esecutive saranno a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e s.m.i. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.

L'Ente si riserva la possibilità di affidare al Concessionario, per determinate tipologie di entrata, tutte le attività della fase pre-coattiva, compresa la stampa e la notifica degli avvisi di accertamento esecutivi e quella propedeutica alla costituzione in mora del debitore (predisposizione stampa, emissione, notifica dei

solleciti di pagamento). Per tale attività l'Ente riconoscerà al Concessionario un compenso fisso pari all'1%, oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge, dell'importo riscosso in fase pre-coattiva, oltre al rimborso delle spese postali effettivamente sostenute per l'attività di notifica. Tale percentuale non è oggetto di ribasso in sede di offerta di gara.

È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del Concessionario non previsto nel presente capitolato.

L'importo presunto della concessione in argomento è pari a € 30.770,00 (calcolato sulla base di un compenso del 3% delle pratiche avviate a riscossione coattiva negli anni 2022 e 2023).

I dati relativi alle pratiche avviate a riscossione coattiva negli anni 2022 e 2023 sono i seguenti:

	TARI - Avvisi di accertamento esecutivi per omesso/parziale versamento (dopo avvisi bonari)	TARI - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi non pagati per omessa/infedele denuncia	TASI - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi non pagati per omesso/parziale versamento	IMU - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi non pagati per omesso/parziale versamento	Sanzioni Codice della Strada - Ingiunzione fiscale	Entrate patrimoniali - Riscossione coattiva avvisi di accertamento esecutivi non pagati	Totale
Pratiche riscossione coattive anno 2022							
Importi	317.082,98	72.105,00	17.339,80	143.337,11	60.471,61	8.221,66	618.558,16
Compensi	9.512,49	2.163,15	520,19	4.300,11	1.814,15	246,65	18.556,74
Pratiche riscossione coattive anno 2023							
Importi	255.611,00	2.058,43	13.171,76	126.562,21	9.477,55	-	406.880,95
Compensi	7.668,33	61,75	395,15	3.796,87	284,33	-	12.206,43
Totale							
Importi	572.693,98	74.163,43	30.511,56	269.899,32	69.949,16	8.221,66	1.025.439,11
Compensi	17.180,82	2.224,90	915,35	8.096,98	2.098,47	246,65	30.763,17

4) Modalità di gestione prescelta

La modalità di gestione del servizio in oggetto di cui ci si intende avvalere, dalla data di affidamento e fino al 31 dicembre 2026, è quella della concessione a terzi a ditta specializzata nel settore, così come definita all'art. 3, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. n. 50/2016.

Nella veste di concessionario, il soggetto gestore disporrà di poteri propri dell'Ente comunale dovendo provvedere, tra l'altro, ad assumere anche il ruolo di funzionario responsabile della riscossione laddove necessario, e comunque nel rispetto degli stessi principi a tutela dei contribuenti posti in capo all'ente locale.

I servizi saranno compensati con un aggio a percentuale, oltre agli eventuali oneri di legge (IVA), definito in sede di gara e comunque non superiore al 3% (tre per cento), calcolato sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita.

La misura dell'aggio sarà oggetto di procedura per la selezione del concessionario, la cui scelta deve avvenire nel rispetto dei principi europei relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.

Per il rispetto della normativa vigente e per garantire una effettiva concorrenza risulta opportuno procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, c. 2, lett. b), del decreto legge n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020 e dell'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., attraverso apposita procedura negoziata senza bando da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, dello stesso Codice.

5) Ragioni di convenienza

La modalità di gestione della concessione risulta maggiormente vantaggiosa rispetto alla gestione in economia, in quanto consente una maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, anche umane e strumentali all'organizzazione e gestione del servizio, nelle scelte di innovazione tecnologica e nel contenimento dei costi di gestione.

Occorre inoltre considerare di fatto l'impossibilità di reinternalizzazione del servizio alla luce dell'attuale disponibilità di risorse umane e delle vigenti norme in materia limitazione delle capacità assunzionali.